



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 15/2021 SI (piano del consumatore)

Il giudice designato, dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

a scioglimento della riserva assunta in data 09/12/2021;

letto il ricorso depositato dal sig. Emilio Mazza al fine di ottenere l'omologa della proposta di piano del consumatore, redatta nel suo interesse dal gestore della crisi e le successive integrazioni (in particolare l'integrazione riepilogativa del 03/12/2021);

ribadita la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del luogo di residenza del ricorrente;

premesso che la proposta di piano depositato su PCT e le successive integrazioni prevedono il soddisfacimento integrale al 100% delle spese di procedura, del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate Riscossione e il soddisfacimento *pro quota*, in misura del 35% con falcidia del restante 65% dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di n. 84 rate mensili, da corrispondere nel corso di sette anni (rate annuali pari ad € 4.342,02).

Dato atto:

- Che ricorrono le astratte condizioni di ammissibilità della procedura, in quanto il ricorrente può qualificarsi come “consumatore” e non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 7 co 2 l. 3/2012;
- Che sussiste una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6 l. 3/2012);
- Che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;
- Che le contestazioni avanzate in merito alla di fattibilità del piano da parte del creditore chirografario Fondazione Antiusura don Carlo de Cardona, sono infondate in quanto seppur vero che l'associazione non può accettare alcuna soluzione transattiva rispetto al proprio credito, nel caso di specie non si tratta di un accordo di risuttrutturazione (ove appunto i creditori esprimono la volontà di aderire), ma di una soluzione giudiziale per risolvere il



sovra indebitamento del consumatore. Si rileva, inoltre che il credito ha comunque natura chirografaria e che pertanto non poteva essere trattato diversamente in sede di piano del consumatore rispetto agli altri crediti;

- Che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel caso di specie, premesso che l'istante convive con la moglie e le due figlie in un appartamento concesso in locazione, si rileva che le difficoltà economiche della famiglia iniziavano nell'anno 1999, quando a causa della perdita del lavoro della moglie, il sig. Mazza era costretto a chiedere un fido bancario alla Banca Carime, al fine di adempiere al pagamento del canone di locazione. Tuttavia, dovendo provvedere ai bisogni primari della famiglia, l'istante non riusciva a rispettare gli obblighi di pagamento richiesti dall'istituto bancario e si vedeva costretto a ricorrere ad ulteriori finanziamenti. Inoltre, la situazione debitoria peggiorava ulteriormente nel 2012, quando il sig. Mazza subiva lesioni personali a causa di un incidente stradale e conseguentemente perdeva il lavoro per diversi mesi. Ciò nonostante, continuava a farsi carico di tutte le spese necessarie per consentire ad entrambe le figlie di continuare il percorso di studi universitario. Si rileva pertanto, che il reiterato ricorso al credito nel corso degli anni è stato determinato dall'esigenza di far fronte ai bisogni primari del nucleo familiare e che circostanze sopravvenute ed imprevedibili hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale, determinando il sovraindebitamento.
- che il piano prospettato appare maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che il sig. Mazza vive con la moglie e le due figlie non indipendenti in un'abitazione concessa in locazione, non possiede alcun immobile, risulta essere proprietario solo di due autovetture di modico valore e l'unica fonte di reddito della famiglia è rappresentata dalla retribuzione di lavoro subordinato.
- che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;
- che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari può dirsi non irrisoria, anche sulla base delle linee guida in materia di sovraindebitamento varate dall'ufficio, così come ragionevole può dirsi la durata degli obblighi derivanti dal piano (inferiore ai dieci anni),



alla luce dell'ammontare dell'esposizione debitoria e delle condizioni economiche complessive del ricorrente;

ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano vista altresì l'integrazione pervenuta in data 03/12/2021;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto dal sig. Emilio Mazza e dispone che lo stesso decorra dalla data dell'omologa,
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi al difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 05.12.2022

Il giudice

dott.ssa Mariarosaria Savaglio

